

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 5

15 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- le Leggi regionali 23 dicembre 2004, n. 27 e n. 28;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 40 "Legge finanziaria regionale" che stabilisce, fra l'altro, l'adozione in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di assestamento dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- il progetto di legge che viene presentato recante l'oggetto: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione";

preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a "Finanze. Europa", con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione della legge finanziaria regionale correlata al progetto di legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione dell'assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi;

richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante l'oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e concernente la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01;

dato atto:

- *del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;*
 - *del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;*
- su proposta del Vice Presidente e Assessore a "Finanze. Europa";*

a voti unanimi e palesi delibera:

- a) *di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;*
 - b) *di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.*
-

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)*

1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2005: + Euro 700.000,00
- b) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2005: + Euro 7.900.000,00.

Art. 2*Adesione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS”*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di “socio onorario” alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS” con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano-romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di “socio onorario”, alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS”.

3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS” ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 “Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla ‘Fondazione Stava 1985 ONLUS’ (C.N.I.)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi

ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 3*Cartografia regionale*

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”
Esercizio 2005: + Euro 100.000,00.

Art. 4*Partecipazione alla “Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità”*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di “socio sostenitore”, alla Fondazione Qualivita -Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Qualivita”, in qualità di “socio sostenitore”.

3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito Capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato “Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione ‘Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità’” ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 – Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare.

Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilan-

cio, a norma di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 5

Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006

1. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 6 agosto 1999, n. 20 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi correnti
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
- b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 - Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi in capitale
Esercizio 2005: Euro 500.000,00.

Art. 6

Potenziamento strutture produttive zootecniche

1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 - Ammodernamento delle strutture zootecniche.

Art. 7

Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regio-

nale "Daphne") è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).

Art. 8

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro 50.000,00.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.

Art. 10

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

- a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2005: Euro 202.354,83.

Art. 11

Viabilità di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma di sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall’articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”
Esercizio 2005: + Euro 1.000.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

Art. 12

Protezione civile - Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 3.000.000,00.

Art. 13

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno 2005

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare per l’esercizio 2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I.) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con pro-

prio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 14

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l’esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell’ambito delle medesime finalità indicate al comma 1, lettera a) dell’art. 29 della L.R. 27/2004. Il suddetto importo viene iscritto con riferimento all’esercizio 2005 come segue:

a) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario – Risorse statali
Euro: 45.224,96

b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 1.160.621,65.

Art. 15

Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, nell’ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali,

relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (art. 10, comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e L.R. 8 agosto 2001, n. 24), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 2.000.000,00.

Art. 16

Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della L.R. 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 17

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 18

Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come segue:

a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del

comma 1, dell'art. 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro 209.482,18;

- b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1, dell'art. 17, riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;
- c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1, dell'art. 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro 3.224.228,51;
- d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1, dell'art. 37, riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.

2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della L.R. 27/2004 sono modificate come segue:

- a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;
- b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;
- c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.

3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati capitoli:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	3852	1.2.3.3.4440	- 28.228,44
2)	3907	1.2.1.3.1500	- 34.188,88
3)	10613	1.3.1.3.6000	- 154.937,06
4)	10645	1.3.1.3.6020	- 361.519,83
5)	12124	1.3.1.3.6110	- 15.284,50
6)	14435	1.3.1.3.6200	- 4.648,03
7)	16337	1.3.1.3.6300	- 209.482,18
8)	29300	1.3.3.3.10100	- 8.458,89
9)	30550	1.4.1.3.12600	- 42.770,83
10)	30555	1.4.1.3.12610	- 39.332,90
11)	30890	1.4.1.3.12620	- 361.475,86
12)	32276	1.4.1.3.12750	- 175.819,89
13)	35720	1.4.2.3.14000	- 3.031,09
14)	37120	1.4.2.3.14130	- 25.353,34
15)	37338	1.4.2.3.14210	- 2.031,60
16)	38085	1.4.2.3.14300	- 54.227,97
17)	39051	1.4.2.3.14500	- 110.716,03
18)	41850	1.4.3.3.15820	- 489.140,03
19)	43219	1.4.3.3.16010	- 202.354,83
20)	45180	1.4.3.3.16200	- 39.597,75
21)	70655	1.6.5.3.27500	- 76.554,38
22)	78738	1.6.6.3.28500	- 89.513,79

Per annotazioni

Art. 19

*Trasferimento all'esercizio 2005
delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Importo
1)	2698	1.2.3.3.4425 + Euro	6.680,94
2)	2708	1.2.3.3.4420 + Euro	60.472,47
3)	3455	1.2.2.3.3100 - Euro	2.183.000,00
4)	3850	1.2.3.3.4440 + Euro	80.460,45
5)	3905	1.2.1.3.1500 + Euro	364.421,21
6)	3910	1.2.1.3.1510 - Euro	864.769,96
7)	3925	1.2.1.3.1520 + Euro	4.991,55
8)	3937	1.2.1.3.1510 + Euro	1.495.727,45
9)	4276	1.2.1.3.1600 + Euro	17.004.118,40
10)	16332	1.3.1.3.6300 - Euro	2.383.215,45
11)	16400	1.3.1.3.6300 - Euro	1.003.142,76
12)	22210	1.3.2.3.8260 - Euro	1.406.843,99
13)	23105	1.3.2.3.8220 - Euro	35.846,83
14)	23417	1.3.2.3.8350 + Euro	3.862.172,46
15)	23419	1.3.2.3.8350 + Euro	164.767,57
16)	25525	1.3.3.3.10010 - Euro	447.022,84
17)	25528	1.3.3.3.10010 - Euro	2.316.595,01
18)	27500	1.3.4.3.11600 + Euro	398.370,30
19)	29300	1.3.3.3.10100 - Euro	225.370,79
20)	30640	1.4.1.3.12630 + Euro	40.295,40
21)	30644	1.4.1.3.12630 + Euro	81.023,54
22)	30646	1.4.1.3.12630 + Euro	605.000,00
23)	30885	1.4.1.3.12620 + Euro	319.502,44
24)	31110	1.4.1.3.12650 + Euro	15.241.457,40
25)	32045	1.4.1.3.12800 - Euro	238,05
26)	35305	1.4.2.3.14000 - Euro	2.149.480,00
27)	37150	1.4.2.3.14150 + Euro	84.760,44
28)	37332	1.4.2.3.14220 - Euro	2.838.033,17
29)	37338	1.4.2.3.14210 - Euro	26.931,60
30)	39050	1.4.2.3.14500 - Euro	781.550,44
31)	39220	1.4.2.3.14500 - Euro	160.505,03
32)	41102	1.4.3.3.15800 - Euro	1.032.913,80
33)	41250	1.4.3.3.15800 - Euro	15.500,00

34)	41360	1.4.3.3.15800 - Euro	232.129,48
35)	41850	1.4.3.3.15820 - Euro	489.140,03
36)	41900	1.4.3.3.15820 - Euro	75.000,00
37)	41995	1.4.3.3.15820 - Euro	216.132,95
38)	43027	1.4.3.3.16000 - Euro	1.345.998,65
39)	43221	1.4.3.3.16010 - Euro	165.110,14
40)	43270	1.4.3.3.16010 - Euro	3.472.629,16
41)	45123	1.4.3.3.16420 + Euro	121.310,21
42)	45177	1.4.3.3.16200 - Euro	500.000,00
43)	45184	1.4.3.3.16200 - Euro	5.846.217,49
44)	45190	1.4.3.3.16200 - Euro	1.000.000,00
45)	45194	1.4.3.3.16200 + Euro	115.000,00
46)	46125	1.4.3.3.16600 - Euro	568.697,89
47)	47105	1.4.4.3.17400 - Euro	831.346,05
48)	47111	1.4.4.3.17400 - Euro	286.000,00
49)	47114	1.4.4.3.17400 - Euro	1.053.955,23
50)	48050	1.4.4.3.17450 + Euro	1.115.533,63
51)	48245	1.4.4.3.17530 - Euro	136.825,55
52)	57200	1.5.2.3.21000 - Euro	19.551.950,78
53)	57680	1.5.2.3.21060 + Euro	371.120,40
54)	65152	1.5.2.3.21080 - Euro	28.541,04
55)	65317	1.5.2.3.21080 - Euro	80.676,25
56)	65707	1.5.1.3.19050 - Euro	1.474.484,45
57)	65712	1.5.2.3.21080 - Euro	326.738,88
58)	65714	1.5.1.3.19050 - Euro	345.509,66
59)	65770	1.5.1.3.19070 - Euro	36.347.408,87
60)	68321	1.5.2.3.21060 - Euro	2.181.492,44
61)	70718	1.6.5.3.27520 - Euro	776.064,01
62)	71572	1.6.5.3.27540 - Euro	1.840.898,12
63)	73060	1.6.2.3.23500 + Euro	955.415,86
64)	73140	1.6.3.3.24510 + Euro	19.000,00
65)	75303	1.6.4.3.26500 + Euro	266.621,48
66)	78569	1.4.2.3.14380 - Euro	331.904,55
67)	78705	1.6.6.3.28500 + Euro	629.325,62.

Art. 20

*Modifiche alla Legge regionale n. 30 del 1998
(Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 33 di cui alla L.R. n. 30 del 2 ottobre 1998, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«4. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi».

Art. 21

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa

contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 – Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
-
-

Per annotazioni
